

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3986 del 09/07/2025
Oggetto	CONCESSIONE IN VARIANTE SOSTANZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME TARO MEDIANTE IL CANALE NAVIGLIO TARO AD USO IRRIGUO, AMBIENTALE E VETTORIAMENTO DELLA RISORSA, IN COMUNE DI COLLECCHIO (PR), LOCALITÀ OZZANO. DITTE: SOCIETÀ DEL CANALE NAVIGLIO-TARO, SOCIETÀ DELLA CANALETTA DI GIAROLA, SOCIETÀ DEL CANALE RAUDA CONSORZIO DI IRRIGAZIONE, SOCIETÀ DEL CANALE OTTO MULINI. PRATICA: PRPPA3199.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4145 del 09/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale

- e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

- le d.G.R. 1694/2017 e 330/2019 sul vettoriamento di risorsa;

PREMESSO che la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro, c.f. 80005190345, con sede legale in Comune di Collecchio (PR), Via Libertà Gaiano 58, è titolare della concessione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 02/06/1997 e relativo disciplinare n.710 del 20/12/1994 e n.735 del 10/08/1995 per la derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irriguo dal fiume Taro in località Giarola nel territorio del Comune di Collecchio (PR);

PRESO ATTO:

- che il 9 aprile 2009, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la Società degli utenti del Canale Naviglio Taro, c.f. 80005190345, ha presentato al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna una domanda per attivare la procedura di VIA relativa alla variante sostanziale che riguarda la modifica delle opere di derivazione esistenti al servizio del Canale Naviglio Taro, utilizzate a scopo irriguo dalla Società degli utenti del Canale Naviglio Taro, oltre che dalle Società dei canali Giarola, Rauda e Otto Mulini;
- che con documentazione integrativa acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 222838 del 13 settembre 2010, la Società degli utenti del Canale Naviglio Taro ha specificato tra l'altro che la domanda di concessione è stata presentata anche a nome delle Società che utilizzano le acque derivate dalla presa del Canale Naviglio Taro, e cioè Canaletta di Giarola, Canale Rauda e Canale Otto Mulini. La documentazione integrativa depositata comprende le deleghe delle suddette società per la presentazione della domanda di concessione da parte della Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro;

DATO ATTO che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 132 del 29/07/2009 e per le modifiche sopravvenute successivamente sul BUR n. 176 del 22/12/2010 e n. 113 del 20/04/2016;

PRESO ATTO che la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro ha presentato al Servizio Tecnico di Bacino di Parma in data 2/4/2015 (protocollo n. 253014 e successive integrazioni) domanda per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, per una superficie complessiva di 18.521 mq, al fine di garantire un sufficiente afflusso idrico fino all'opera di presa tramite un ramo secondario del Fiume Taro che risale in fregio all'alveo (codice pratica PRPPT0562). La domanda è stata pubblicata sul BUR n. 266 in data 21/10/2015 e nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni. L'area demaniale è individuata catastalmente al NCT del comune di Collecchio ai seguenti fogli:

- Foglio 57 antistante i mappali 12,13,105,10,92,63,8,7,58,93,6,94, per una superficie complessiva di 5177 mq;
- Foglio 57 antistante i mappali 94,107,108,1, per una superficie complessiva di 12275 mq;
- Foglio 57 mappale 103 per una superficie di 87 mq;
- Foglio 56 mappale 13 per una superficie di 982 mq;

RITENUTO che tale istanza di occupazione non sia procedibile e vada archiviata in quanto le modalità di prelievo dal tratto secondario del Taro sono state esaminate nel procedimento di VIA e non integrano una fattispecie di occupazione di area;

PRESO INOLTRE ATTO che con prot. n. PG/2016/0008294 del 17/11/2016:

- la Società del Canale Rauda e la Società del Canale Otto Mulini hanno richiesto l'utilizzo di un tratto del Rio Manubiola (IT080115220000001_2ER) di lunghezza pari a 1220 m quale vettore di acque da convogliare nelle reti consortili, ai sensi del r.r. 41/2001;
- è stato acquisito un accordo sottoscritto tra la Società degli utenti del Canale Naviglio Taro, la Società della Canaletta di Giarola, la Società del Canale Rauda e la Società del Canale Otto Mulini, che regola le responsabilità e le attività di manutenzione;

CONSIDERATO CHE:

- la Conferenza di Servizi relativa al progetto ha prodotto un Rapporto Ambientale datato

26/07/2016 non è tuttavia stata seguita dalla DGR di approvazione del progetto a causa della mancata regolarizzazione degli oneri connessi all'utilizzo delle risorse demaniali;

- in data 09/07/2024, a seguito della regolarizzazione contabile da parte del richiedente, si è riaperta la Conferenza dei Servizi finalizzata a verificare la coerenza con la situazione attuale degli atti rilasciati e delle valutazioni e prescrizioni impartite con Rapporto Ambientale del 2016, al fine di procedere alla conferma o ad un aggiornamento di esse;
- a seguito della suddetta Conferenza di riapertura, con nota prot. n. PG/2024/0139499 del 30/07/2024, la Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto e Promozione e Autorizzazioni, concordemente agli Enti territorialmente interessati, ha richiesto alla proponente Società del Canale Naviglio-Taro di verificare e di aggiornare la documentazione precedentemente depositata;

ESAMINATA la documentazione tecnica assunta al prot. n. PG/2024/184143 e PG/2024/184146 del 11/10/2024 a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, emergono i seguenti dati relativi alla richiesta di derivazione di acque superficiali:

- portata massima complessiva richiesta pari a 4.600 l/s;
- superficie mediamente irrigabile del comprensorio dei Canali Naviglio Taro, Giarola, Rauda e Otto Mulini pari a circa 800 Ha e superficie complessivamente irrigata pari a circa 545 Ha, considerando una media sulle ultime annualità 2022-2024;
- volume massimo complessivo richiesto è pari a 13.000.000 mc/anno, di cui 3.500.000 mc/anno per uso irriguo e 9.500.000 mc/anno per uso ecologico-ambientale;
- collocazione dell'opera di presa sul ramo secondario del Fiume Taro che risale in fregio all'alveo;
- utilizzo di un tratto del Rio Manubiola (IT080115220000001_2ER) di lunghezza pari a 1220 m quale vettore di acque da convogliare dal Canale Naviglio Taro nelle reti consortili delle Società del Canale Rauda ed Otto Mulini;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per uso irriguo, pari a 3.500.000 mc/anno, risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per uso ambientale è riconosciuto, come da parere del Servizio Regionale competente in materia di tutela e pianificazione della risorsa idrica;

CONSIDERATO, con riferimento all'occupazione di aree del demanio idrico, che:

- il sedime del Canale Naviglio-Taro è appartenente al demanio idrico necessario in quanto risulta avere funzioni pubbliche sotto il profilo idraulico (art. 822 c.c.), in quanto vettore delle acque pubbliche prelevate dal fiume Taro ad uso irriguo e parte integrante del sistema di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali lungo tutto il suo corso, come anche confermato dalle risultanze catastali;
- la demanialità del sedime del Canale Naviglio-Taro implica che spetta alle Amministrazioni pubbliche competenti il rilascio di atti legittimanti gli utilizzi e le occupazioni con manufatti di scarico o qualsiasi altra opera (ARPAE e ARSTPC), ferma restando la necessità di autorizzare le immissioni dagli Enti competenti sugli scarichi in acque superficiali (ARPAE, Comune);
- per l'occupazione/utilizzo delle aree del demanio pubblico è dovuto un canone, che nel caso di specie può essere oggetto di compensazione con i costi che la Società del Canale Naviglio-Taro dovrà sostenere insieme ai suoi consorziati per la gestione del canale, così come prescritto da ARSTPC e dettagliato nel Nulla Osta Idraulico acquisito al prot. n.

PG/2025/0036472 del 25/02/2025 e riportato nel corpo del disciplinare allegato al presente atto;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale sono state effettuate le valutazioni tecniche e sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti, di seguito elencati:

- Provincia di Parma (prot. regionale n. PG.2024.0804943 del 25/07/2024);
- AdBPo - Autorità di Bacino del Fiume Po (prot. regionale n. PG/2024/1266615 del 14/11/2024 con cui ha confermato il parere favorevole già espresso con prot. regionale PG/2012/116671 del 09/05/2012);
- ARSTPC - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Parma (prot. Arpae n. PG/2025/0036472 del 25/02/2025);
- AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po (prot. regionale n. PG.2025.0186603 del 25/02/2025);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (prot. regionale n. PG.2025.0249324 del 12/03/2025);
- Area tutela e gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (PG/2025/0083627 del 06/05/2025);
- Consorzio di Bonifica Parmense (prot. reg. n. 539197 del 30/05/2025);

RITENUTO che, in base alla DGR 1694/2017, il canone per il vettoriamiento della risorsa tramite il Rio Manubiola sia dovuto sulla base della lunghezza del tratto del corpo idrico naturale o artificiale sotteso dal vettoriamiento (1,2 km);

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. PG/2025/0083627 del 06/05/2025 l'Area tutela e gestione Acqua della Regione Emilia Romagna ha riconosciuto alla Società Naviglio Taro l'opportunità di mantenere un quantitativo d'acqua nel canale Naviglio per le esigenze ambientali del reticolo connesso pari a

- 300 l/s in maniera continuativa (corrispondente ad un volume pari a 9.500.000 mc/anno), coerentemente con quanto definito nell'apposita relazione tecnica fornita dal proponente;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica per la definizione del canone è qualificabile come uso irriguo (determinato sulla base del volume concesso ai sensi della DGR n. 1792/2016), ambientale e vettoriamento di risorsa;
 - il canone per il prelievo e per il vettoriamento di risorsa idrica è quantificabile per l'anno 2025 in euro 18.380,34 (di cui 16.811,26 euro ad uso irriguo, 1.244,08 euro ad uso ambientale e 325,00 euro per vettoriamento di risorsa idrica) che va a costituire la base per gli aggiornamenti ISTAT successivi;
 - alla luce dei quantitativi volumetrici prelevati per l'annualità 2024, comunicati dal concessionario e stimati da quest'ultimo sulla base della DGR 1717/2021, il concessionario ha versato per il 2025 una quota pari a 8.064,60 euro per uso irriguo, 1.244,08 euro per uso ambientale e 325,00 euro per vettoriamento di risorsa idrica;

ACCERTATO che il richiedente:

- risulta in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato a titolo di spese di istruttoria un importo pari a euro 290,70 in data 30/10/2024 per il rilascio di concessione di derivazione d'acqua pubblica quale endoprocedimento in procedura complessa;
- ha costituito in data 22/05/2025 una fideiussione pari a 16.135,54 euro (assunta la prot. n. 107203 del 13/06/2025) ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 13/09/2016 nella misura di 2.244,80 euro;

DATO ATTO

- che in data 29/01/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- in data 30/05/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione d'acqua pubblica alle condizioni risultanti dalla Conferenza dei Servizi, conclusasi in data 08/07/2025 con firma del Rapporto Ambientale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta;

- che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione identificata con cod. pratica PRPPA3199;
- di archiviare il procedimento PRPPT0562, relativo all'utilizzo delle aree del demanio idrico relative al ramo secondario del Fiume Taro;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare in cointestazione alla Società del Canale Naviglio-Taro, C.F. 80005190345, alla Società della Canaletta di Giarola, C.F. 09201019343, alla Società del Canale Rauda Consorzio di irrigazione, C.F. 80100380346 e alla Società del Canale Otto Mulini, C.F. 80010390344, la concessione in variante sostanziale rispetto a quanto assentito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 02/06/1997 e relativo disciplinare n.710 del 20/12/1994 e n.735 del 10/08/1995, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Taro mediante il Canale Naviglio Taro, come di seguito descritta:
 - il prelievo di risorsa idrica superficiale avviene tramite un pennello realizzato con massi ciclopici in destra idraulica del Fiume Taro, che permette la derivazione delle acque nel canale Naviglio Taro:

- l'ubicazione del punto di presa è in Comune di Collecchio (PR), località Ozzano, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. 56 fronte mapp. 13; coordinate UTM RER x: 590960; y: 953347;
 - la risorsa è destinata all'uso irriguo per soddisfare i fabbisogni dei comprensori irrigabili dalle suddette società e per l'uso ambientale, utile a garantire il deflusso nel Canale Naviglio Taro atto a preservarne i caratteri ecologici, nel rispetto dei seguenti quantitativi;
 - per l'uso irriguo è assentita una portata media è pari a 2400 l/s ed portata massima derivabile di **4600 l/s** così ripartita:
 - Società Canale Naviglio-Taro: 3700 l/s;
 - Società Canaletta di Giarola: 150 l/s;
 - Società Canale Rauda: 300 l/s;
 - Società Canale Otto Mulini: 450 l/s;
 - per l'uso ambientale è assentita una portata massima è pari a 300 l/s;
 - il volume massimo complessivo derivabile è pari a 13.000.000 mc/anno, di cui 3.500.000 mc/anno per uso irriguo e 9.500.000 mc/anno per uso ecologico-ambientale;
2. di assentire l'occupazione delle seguenti aree demaniali:
- opera di presa e sedime del Canale Naviglio Taro, che vengono gestiti dai concessionari e mantenute con oneri a carico degli stessi in ottemperanza delle prescrizioni dettate da ARSTPC - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Parma e contenute nel disciplinare allegato;
3. di rilasciare la concessione per l'utilizzo di un tratto del Rio Manubiola (cod. c.i. IT080115220000001_2ER) di lunghezza pari a 1220 m quale vettore di acque da convogliare dal Canale Naviglio Taro nelle reti consortili delle Società del Canale Rauda ed Otto Mulini, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare allegato;
4. di stabilire che il prelievo potrà essere esercitato nel rispetto dei seguenti valori di DMV/DE:

- 1,66 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1 aprile - 30 ottobre);
- 2,17 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1 novembre - 31 marzo).

Le opere previste al fine di assicurare il mantenimento del DMV/DE in alveo dovranno essere dimensionate e regolate in modo da poter rispettare sia il valore estivo che quello invernale.

5. di stabilire che, ferma restando la responsabilità solidale delle quattro Società di cui al punto 1 in ordine alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del disciplinare, il referente per l'amministrazione concedente per le comunicazioni e la gestione amministrativa sia individuato nella Società degli utenti del Canale Naviglio Taro;
6. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2039;
7. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, da sottoscrivere per accettazione dai concessionari entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto;
8. di dare atto che l'importo del canone per l'anno 2025 (che costituirà la base di calcolo per il canone 2026 con l'aggiornamento ISTAT), calcolato sulla base dei volumi concessi per la derivazione ad uso irriguo ed ambientale e sulla base della lunghezza del tratto del Rio Manubiola sotteso per il vettoriamento, è pari a euro 18.380,34 (di cui 16.811,26 euro ad uso irriguo, 1.244,08 euro ad uso ambientale e 325,00 euro per vettoriamento di risorsa idrica) mentre il canone per le occupazioni demaniali viene compensato con i costi annui sostenuti dalla concessionaria per la gestione/manutenzione del Canale Naviglio-Taro ;
9. di dare atto che l'importo del canone effettivamente versato per l'anno 2025, è stato calcolato sulla base degli effettivi volumi irrigui prelevati nel 2024, sulla base del quantitativo di risorsa concessa per uso ambientale (300 l/s) e sulla base della lunghezza del tratto del Rio Manubiola sotteso dal vettoriamento, per un totale di 9.633,68 euro (dato dalla somma di 8.064,60 euro per uso irriguo, 1.244,08 euro per uso ambientale e 325,00 euro per il vettoriamento);

10. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale complessivamente pari a 18.055,34 euro;
11. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, d.lgs. 159/2011;
12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia subordinatamente all'esecutività della delibera di Giunta Regionale di approvazione della valutazione di impatto ambientale (VIA);
16. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Taro mediante il Canale Naviglio Taro al fine di soddisfare i fabbisogni irrigui della Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro e delle Società del Canale di Giarola, del Canale Rauda e del Canale Otto Mulini. (cod. PRPPA3199).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

L'opera di presa è sita in Comune di Collecchio (PR), località Ozzano, su terreno di proprietà del demanio pubblico, censito al fg. 56, fronte mapp. 13; coordinate UTM RER x: 590960; y: 953347.

Il prelievo dal Fiume Taro (codice c.i. IT080115000000006ER) previsto dal progetto oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale è effettuato mediante un'opera di presa costituita da un pennello in massi ciclopici della lunghezza di 10 metri ubicata lungo un ramo secondario in sponda destra del Fiume Taro. Il pennello ha sezione trapezoidale con altezza minima di 1,00 metro verso l'alveo, e 1,50 metri verso la sponda. La pezzatura dei massi è di circa 3000-5000 kg. Il pennello è interrato per la profondità di 1,00 metro mediante realizzazione di apposita trincea in alveo. Gli interstizi del pennello saranno intasati con materiale litoide costituito da ghiaia e terreno. L'opera di presa è dotata di un manufatto scatolare in cemento armato per il rilascio del DMV tramite una luce a stramazzo in parete grossa di lunghezza pari a 110 cm e altezza 90 cm. La quota di fondo della bocca è a -50 cm dalla quota di presa del canale di adduzione.

Al fine di garantire un sufficiente afflusso idrico all'opera di presa sopra descritta, dovrà essere mantenuto attivo un vecchio ramo secondario abbandonato del Fiume Taro che risale in fregio all'alveo fino all'altezza della frazione di Ozzano Taro che garantisca il deflusso fino al punto di presa.

Il tratto di cui al punto precedente passa in aree di proprietà dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e pertanto in caso di manutenzione o interventi il concessionario

potrà accedere a tali aree secondo l'accordo stipulato con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Le acque prelevate dal tratto secondario del fiume Taro in località Ozzano vengono convogliate ad una vasca di calma in località Giarola tramite antichi tratti di canale e vecchi rami abbandonati del fiume Taro, che risalgono in fregio all'alveo passando da Oppiano. La vasca di calma utile è utile sia alla sedimentazione del materiale solido sia all'eventuale restituzione delle portate attraverso uno sfioratore a stramazzo che mediante un canale di scarico reimmette le acque eccedenti nel fiume Taro.

1.1 CANALETTA DI GIAROLA

A valle della vasca di calma le acque transitano per la presa di Giarola nella quale è ubicato il ripartitore di portate per l'alimentazione della Canaletta di Giarola.

La portata derivata dalla canaletta di Giarola è rilevabile manualmente attraverso il livello di battente del pelo libero e con la scala di deflusso.

La distribuzione delle acque nel comprensorio irriguo della Canaletta di Giarola è effettuata mediante bocchelli posti lungo la canaletta stessa o sulle canalette secondarie di distribuzione.

1.2 SOCIETÀ CANALE RAUDA E SOCIETÀ CANALE OTTO MULINI

Il manufatto di derivazione delle acque per l'alimentazione dei canali Otto Mulini e Rauda è ubicata più a valle, in corrispondenza del Rio Manubiola (011522000000 2 ER), dove, mediante una chiavica vengono scaricate le acque dirette al canale Ottomulini (450 l/s) e Rauda (300 l/s).

Le due Società utilizzano come adduttore il tratto del corso d'acqua naturale del T. Manubiola compreso tra il punto di rilascio delle acque da parte del Canale Naviglio-Taro in località Collecchiello e il punto di presa comune delle due Società ubicato in località Quartiere.

La lunghezza del tratto del Rio Manubiola interessato dal vettoriamento, corrisponde a 1220 metri.

L'acqua derivata viene convogliata in un canale artificiale per un tratto di circa 1800 metri (il Canale Rauda-Ottomulini).

La portata derivata dai canali Rauda e Ottomulini è rilevabile manualmente alla sezione di misura ubicata in località Collecchiello attraverso il livello di battente del pelo libero e tramite abaco.

La separazione delle portate tra il Canale Rauda e il Canale Ottomulini avviene in corrispondenza di un partitore non strumentato posto in località Castellazzo.

Il Canale Rauda a sua volta è suddiviso in due rami principali denominati “Marcheselle a sera” e “Marchesella a mane”.

Di seguito si riportano i dati di geolocalizzazione dei punti di interesse (UTM-RER):

Punti di interesse per la derivazione	X	Y
Opera di presa in loc. Ozzano	590960	953347
Ripartitore Giarola	592856	954911
Punto immissione nel Torrente Manubiola	594740	957942
Opera di presa Canale Rauda-Ottomulini da Torrente Manubiola	594582	958974
Ripartitore Madregolo Canale Ottomulini-Canale Rauda	595642	960254

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica per **uso irriguo** è stabilito per una portata media di 2.400 l/s e nel limite di portata massima di **4.600 l/s** così ripartito tra le quattro Società:
 - Canale Naviglio-Taro: 3700 l/s;
 - Canaletta di Giarola: 150 l/s;
 - Canale Rauda: 300 l/s;
 - Canale Otto Mulini: 450 l/s.
2. Il prelievo di risorsa idrica per **uso ambientale** è nel limite di portata massima di **300 l/s**;
3. Il prelievo di risorsa idrica è limitato a un volume complessivo pari a **13.000.000 mc/anno**, di cui 3.500.000 mc/anno per uso irriguo e 9.500.000 mc/anno per uso ecologico-ambientale;
4. Il prelievo può avvenire dal tratto del Fiume Taro identificato con codice c.i. IT080115000000006ER **nel rispetto dei seguenti valori di DMV/DE:**

- 1,66 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1 aprile - 30 ottobre);
 - 2,17 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1 novembre - 31 marzo);
5. La risorsa idrica è destinata:
- ad uso irriguo per soddisfare i fabbisogni dei comprensori irriguo dei Canali Naviglio Taro, Giarola, Rauda e Otto Mulini con superficie mediamente irrigabile pari a circa 800 Ha e superficie complessivamente irrigata pari a circa 545 Ha;
 - ad uso ambientale a garanzia dei deflussi nel Canale Naviglio Taro atti a preservare i caratteri ecologici;
6. E' concesso l'utilizzo di un tratto del Rio Manubiola (cod. c.i. IT080115220000001_2ER) di lunghezza pari a 1220 m quale vettore di acque da convogliare dal Canale Naviglio Taro nelle reti consortili delle Società del Canale Rauda ed Otto Mulini. Si riportano di seguito i dati relativi al vettoriamento:

DATI CATASTALI	Foglio n. 9 del NCT del comune di Collecchio
CORPO IDRICO INTERESSATO DA VETTORIAMENTO	IT080115220000001_2ER
PORTATA MASSIMA VETTORIATA (L/S)	750 = 450 (Ottomulini) + 300 (Rauda)
PUNTO INIZIALE VETTORIAMENTO (UTM-RER)	X: 594.740 - Y: 957.942
PUNTO FINALE VETTORIAMENTO	X: 594.582 - Y: 958.974

Le due Società utilizzano come adduttore il tratto del corso d'acqua naturale del T. Manubiola compreso tra il punto di rilascio delle acque da parte del Canale Naviglio-Taro in località Collecchiello e il punto di presa comune delle due Società ubicato in località Quartiere.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni
<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero

del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e alle rideterminazioni disposti o deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale/fideiussione complessivamente costituito pari a 18.380,34 euro viene svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito/escutere la fideiussione anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2039.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del

relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, idonei e tarati dispositivi di misurazione, coerenti con quanto definito dalla DGR 2294/21, delle portate e/o dei volumi derivati tramite la presa principale sul Taro ed immessi nei diversi canali alimentati (Giarola, Rauda e Ottomulini), nonché vettoriati attraverso il torrente Manubiola. Entro il medesimo termine il concessionario è tenuto a presentare ad Arpae e Area Tutela una relazione illustrativa comprensiva di cartografia riportante la rete di misura messa in campo. In accordo con quanto previsto dalle delibere regionali in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 31 luglio 2015 recante *“Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”* (DDGR 2254/16 e 2294/21), essendo il quantitativo derivato superiore a 1000 l/s, è necessario prevedere un misuratore di 2° livello, considerato, a scala regionale, strategico e comportando l'acquisizione in continuo (cadenza giornaliera) delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito. Dovrà essere garantito da parte dei concessionari l'accesso ai dati per la consultazione e la verifica dei quantitativi prelevati

predisponendo una “piattaforma” condivisa con Arpae ed Area Tutela. I dati annuali di prelievo sintetici, comprensivi di relazione illustrativa, devono essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno all’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, all’Autorità di bacino del fiume Po e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull’apposito portale

(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Deflusso minimo vitale** - Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 1,66 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1 aprile - 30 ottobre) e nella misura pari a l/s 2,17 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1 novembre - 31 marzo). Le opere previste al fine di assicurare il mantenimento del DMV/DE in alveo dovranno essere dimensionate e regolate in modo da poter rispettare sia il valore estivo che quello invernale. L’Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
3. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo. Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso dell’autorità competente.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

5. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CANALE NAVIGLIO TARO - NULLA OSTA ARSTPC

Si fanno proprie le prescrizioni in relazione alle modalità di gestione della risorsa idrica e del sedime del canale demaniale, anche ai fini della sicurezza idraulica del territorio e delle aree

attraversate dallo stesso, impartite da ARSTPC di Parma (prot. Arpae n. PG/2025/0036472 del 25/02/2025):

1. *Il concessionario si impegna ad effettuare la periodica manutenzione dell'opera di presa, degli argini, del sedime del Canale Naviglio Taro e di ogni altra opera o derivazione connessa al canale demaniale stesso. Tale manutenzione dovrà comprendere, indicativamente una volta all'anno, lo sfalcio della vegetazione spontanea erbacea e arbustiva ripariale, al fine di mantenere l'efficienza e la stabilità delle opere assentite, secondo le indicazioni di seguito riportate. In relazione a quanto sopra, vengono definite quali siano le attività manutentive da considerare "ordinarie", ossia che vengono eseguite periodicamente allo scopo di mantenere l'efficienza e la funzionalità delle opere concesionate e che sono soggette a semplice comunicazione scritta al competente Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo, da quelle "straordinarie", per quanto di rispettiva competenza, che devono essere approntate per ripristinare l'efficienza delle opere di presa (in genere dopo ogni evento di piena significativa) o della funzionalità del canale, che sono assoggettate a specifica autorizzazione idraulica da parte del competente Ufficio regionale dell'Agenzia. A titolo indicativo e non esaustivo, si considerano tra le attività di "manutenzione ordinaria" le seguenti, da svolgersi di norma nell'arco di una singola giornata lavorativa e da eseguirsi con mezzi di media potenza (escavatore, pala o ruspa, di potenza inferiore a 118 kW):*

- *l'eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi e di sedime alluvionale (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati in punti isolati del canale (spesso in corrispondenza di punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione alle centraline, scarichi ecc.), pregiudizievoli al regolare scorrimento delle acque e alla stabilità delle sponde; il materiale litoide dovrà essere spostato al di fuori dell'alveo, ovvero portato in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);*

- *il ripristino della sezione di deflusso efficace, inteso come asportazione dei materiali litoidi e dei sedimenti alluvionali (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati all'interno della savanella di adduzione all'opera di presa o di fronte all'opera di presa stessa, che creano ostacolo al regolare scorrimento delle acque o che mettono a rischio la stabilità delle sponde e delle opere; i materiali dovranno essere spostati nell'ambito dell'alveo (ghiaie, massi, sabbie), per quanto possibile a valle dell'opera di presa, ovvero portati in discarica autorizzata (rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);*
- *la rimozione puntuale di ostacoli naturali (piante, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) che ostruiscono il regolare deflusso delle acque o che interferiscono con la sezione idraulica di portata del canale in condizioni di esercizio, salvaguardando la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali e le zone di deposito alluvionale adiacenti; il materiale legnoso asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale;*
- *lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale o nelle aree direttamente interessate dalle centraline idroelettriche, per tratti inferiori a 500 metri lineari; occorrerà comunque salvaguardare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.*

La comunicazione di accesso all'area demaniale per l'esecuzione di interventi di manutenzione "ordinaria", alle condizioni in precedenza espresse, dovrà essere comunicato con almeno tre giorni feriali di anticipo all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (tramite PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po -

AIPO (tramite PEC: protocollo@cert.agenziapo.it), per quanto di rispettiva competenza, nonché al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it).

Si considerano viceversa attività di “manutenzione straordinaria” le seguenti, da svolgersi in genere nell’arco di più giornate lavorative o che implicano l’attuazione di modifiche idrauliche, geomorfologiche e vegetazionali significative dell’area demaniale o da eseguirsi con importanti ed impattanti mezzi d’opera o di cantiere (tipo escavatore, pala o ruspa di potenza > a 118 kW, autoarticolati o mezzi d’opera):

- in caso di sovralluvionamento dell’area circostante o antistante l’opera di presa, l’asportazione del materiale depositato durante eventi di piena e la sua sistemazione in alveo, a valle della presa stessa o in prossimità della sponda destra del corso d’acqua, compreso il rifacimento della savanella in alveo;
- la manutenzione strutturale o rifacimento o modifica sostanziale delle opere realizzate per la funzionalità del canale (punti di derivazione, paratoie, opere di adduzione o derivazione, scarichi ecc.);
- la manutenzione strutturale, rifacimento o modifica sostanziale dell’opera di presa del canale;
- il taglio selettivo della vegetazione spondale e ripariale (piante morte, deperenti e non, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) lungo le sponde del canale o nelle aree direttamente interessate o sottese;
- lo sfalcio stagionale della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) eseguito per tratti superiori a 500 metri lineari, avendo comunque cura di preservare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall’area demaniale.

La richiesta di manutenzione straordinaria, o la comunicazione di manutenzione ordinaria, dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi,

dalla quale evincere la necessità dell'intervento. Il concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile un report sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti nel corso dell'anno. Qualora tali lavori abbiano riguardato l'opera di presa il report dovrà essere trasmesso anche all'AIPo.

Al di fuori di quanto in precedenza previsto, qualsiasi intervento di manutenzione o lavorazione che comporti l'accesso all'area demaniale del Canale Naviglio Taro dovrà essere valutato ed autorizzato dall'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o dall'AIPo, ai sensi delle normative vigenti.

Il concessionario si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, nonché a rispondere di ogni danno arrecato alle persone, per effetto del mancato o incompleto obbligo di manutenzione dell'opera di presa, degli argini, del sedime del Canale Naviglio Taro e di ogni altra opera connessa al canale stesso, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

- 2. In merito alle criticità idrauliche evidenziate nelle relazioni agli atti dell'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dalle quali si evidenzia che le portate di riferimento non risultano compatibili con l'alveo del Canale Naviglio Taro a causa delle sezioni idrauliche insufficienti, si chiede un approfondimento degli studi idrologici-idraulici, unitamente all'individuazione di soluzioni tecniche per la risoluzione di tali aspetti, da presentare all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile **entro 1 anno** dalla notifica del presente atto.*
- 3. Il richiedente dovrà garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dell'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o di AIPo eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

L'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

ARTICOLO 8 - NULLA OSTA IDRAULICO DI AIPO E RELATIVE PRESCRIZIONI

L'AIPo - Agenzia Interregionale del fiume Po, con prot. regionale n. PG.2025.0186603 del 25/02/2025, ha espresso parere positivo ai soli fini idraulici sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1- Disposizioni generali

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa della Società richiedente.
2. Il parere positivo è accordato secondo le caratteristiche geometriche, tecniche evinte dagli elaborati progettuali presentati e dalla documentazione integrativa, che diventano parte

integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegati e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate.

3. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da AIPo l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare a mezzo posta elettronica certificata alla Società richiedente.
4. La Società richiedente, al fine di consentire al personale idraulico di AIPo le proprie mansioni di vigilanza, dovrà comunicare con congruo anticipo rispetto alla data di avvio dei lavori, ad AIPo a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, le eventuali modifiche al cronoprogramma e i contatti del referente tecnico dell'Impresa e del Richiedente.
5. Le opere di manutenzione ordinaria sugli interventi autorizzati nel presente nulla osta idraulico, per tutta la durata della concessione, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva da parte del richiedente, con almeno 10 giorni di anticipo, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al protocollo di AIPo. Tale comunicazione dovrà contenere almeno: l'esplicito riferimento all'Atto concessorio, l'indicazione dettagliata delle parti di opera da ripristinare, i quantitativi previsti per ciascuna attività, i riferimenti della ditta incaricata e del richiedente e il cronoprogramma delle lavorazioni previste. Si precisa che relativamente a tali opere, in fase esecutiva, varranno le medesime prescrizioni riportate nel presente atto.
6. Qualora l'intervento manutentivo si configurasse come urgente ai fini della tutela dei territori afferenti dal rischio di allagamento, il preavviso di cui al punto precedente potrà essere derogato previa integrazione delle motivazioni addotte nella comunicazione preventiva all'avvio dei lavori e avendo cura di informare, per le vie brevi, il Referente del Presidio territoriale di AIPo.

7. Le opere di manutenzione straordinaria ovvero quelle integrative o difformi rispetto alle modalità e alle geometrie approvate nell'ambito della presente procedura, dovranno essere oggetto di nuova istanza da parte del richiedente da presentare, tramite PEC, al protocollo di AIPo e potranno essere eseguite, ai sensi dell'art. 93 del R.D. n.523 del 25/7/1904 solo a seguito dell'emissione del relativo nulla osta idraulico.
8. Gli interventi di movimentazione di materiale litoide, anche a seguito di eventi di piena/morbida condotti dal richiedente all'interno dell'alveo attivo del fiume Taro, nell'area antistante l'opera di presa e funzionali a razionalizzare la risorsa idrica ai fini della derivazione, si configurano, per lo più, come interventi di rifacimento, ovvero di manutenzione straordinaria e pertanto saranno da sottoporre periodicamente, con cadenza almeno annuale, al parere idraulico da parte di AIPo. Rientrano all'interno di tali attività anche la realizzazione di tutte quelle opere connesse alla derivazione e atte a contrastare la formazione e la stabilizzazione di barre di sedimentazione parzializzanti la sezione di deflusso quali ad es. la realizzazione di savanelle in alveo il taglio della vegetazione pioniera sulle barre di sedimentazione ecc...

2- Ulteriori prescrizioni e conseguenti oneri

1. AIPo non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare in riferimento al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale. Tali indicazioni, dovranno confluire all'interno di una specifica procedura / sezione del PSC nell'ambito della quale valutare e gestire il rischio di allagamento del cantiere.

3. Dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena, anche in considerazione del fatto che l'area oggetto della richiesta ricade in alveo all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
4. Considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPo.
5. Il richiedente si impegna a:
 - programmare l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera impegnati nelle attività sulla base delle previsioni di piena desunte attraverso i mezzi di informazione o con i bollettini rilasciati dagli organi preposti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al richiedente;
 - al termine di ogni giornata lavorativa i mezzi d'opera, i materiali ed attrezzature, costituenti potenziale ostacolo al fluire delle acque, dovranno essere portati al di fuori dell'alveo, in zona non allagabile dalle possibili morbie del corso d'acqua.
6. La Società richiedente si impegna inoltre a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie, salvo quanto autorizzato con il presente atto;

- non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, diverse da quelli autorizzati, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno, o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, salvo quanto autorizzato con il presente atto;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
7. E' tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo.
 8. Non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato.
 9. Non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque.
 10. E' onere del richiedente la richiesta di tutte le eventuali autorizzazioni preventive per l'accesso alle aree golenali di proprietà privata e/o ricadenti in aree naturali protette.
 11. Durante le lavorazioni dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni tecniche:
 - il richiedente/la ditta potrà accedere alle pertinenze demaniali, alle rampe, alle aree e nei tratti specificati, esclusivamente con mezzi idonei allo scopo di cui alla richiesta, accedendovi solo quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso, alle sponde del corso d'acqua interessato;
 - l'accesso e l'uso del cantiere dovrà avvenire sotto la sorveglianza continua del richiedente. Per tutta la durata dei lavori dovrà essere predisposta e mantenuta a cura e spese del richiedente

apposita segnaletica volta a limitare l'accesso all'alveo ai soli mezzi autorizzati. Inoltre, dovranno essere posti regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque;

- durante la conduzione dei mezzi, il richiedente/la ditta dovrà mantenere una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento delle opere idrauliche eventualmente interessate, nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto.

12. Nell'esecuzione dell'intervento il richiedente dovrà adottare le seguenti prescrizioni tecniche:

- dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di AIPo, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
- in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nell'area oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo.

13. In caso di emissione di allerta meteo arancione o rossa sul Fiume Taro nella zona d'intervento da parte della Regione Emilia-Romagna è onere del richiedente:

- interrompere le lavorazioni in alveo e allontanati dall'alveo i mezzi d'opera in area non allagabile;
- garantire la pronta disponibilità di una squadra dotata di mezzi meccanici tali da garantire l'allontanamento dell'eventuale materiale stoccato nell'ambito del cantiere e dovranno essere comunicati i contatti del relativo referente; provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua.

14. AIPo si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.
15. Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.
16. In nessun caso il richiedente potrà rivalersi su AIPo in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.
17. A lavori ultimati la Società richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di AIPo, alla rimozione del cantiere.
18. Il presente atto, unitamente all'istanza della Società richiedente e agli elaborati grafici, dovrà essere esibito dal personale delle imprese esecutrici, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

3- Disposizioni finali

1. Le Società richiedenti si rendono pienamente ed integralmente responsabili dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale delle Società richiedenti, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre

sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

2. Per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che le Società richiedenti possa chiedere alcun tipo di risarcimento.
3. AIPo, in qualità di Autorità Idraulica, si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione durante la durata della concessione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte della Società richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione le Società richiedenti dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo.
4. In caso di inadempienza delle suddette condizioni AIPo si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico delle Società richiedenti. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale.
5. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione.

6. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime le Società richiedenti dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo AIPO del tutto estranea a tali materie e sollevato al riguardo.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle altre Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- **L'AdBPo - Autorità di Bacino del fiume Po**, con prot. regionale n. PG/2024/1266615 del 14/11/2024 ha confermato il parere favorevole espresso con prot. regionale PG/2012/116671 del 09/05/2012 subordinato alle prescrizioni che di seguito si riportano, non essendo ricomprese in prescrizioni già inserite in altri articoli del disciplinare:
 - invio all'Autorità di Bacino del Fiume Po, con cadenza annuale, delle misure di portata giornaliera di portata insieme ad una relazione relativa alle azioni messe in atto per la conservazione della risorsa idrica;
 - predisposizione di un programma di monitoraggio del tratto del corpo idrico interessato dagli effetti della derivazione;
- **L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**, con prot. regionale n. PG.2025.0249324 del 12/03/2025, ha espresso parere positivo subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i massi ciclopici utilizzati per la nuova opera di presa dovranno possedere caratteristiche geomorfologiche coerenti con il contesto paesaggistico e ambientale del bacino idrografico del torrente Taro, e dovrà essere evitato l'utilizzo di calcestruzzo;
- i lavori di realizzazione della nuova opera di presa e i relativi interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti al di fuori del periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio;
- i dissuasori a microbolle presso la vasca di calma di Giarola dovranno entrare in funzione all'inizio di ogni stagione irrigua; durante il periodo di validità della concessione il proponente dovrà effettuare almeno una verifica dell'efficacia di tale sistema e prevedere interventi di modifica o miglioramento al fine di limitare la perdita delle specie ittiche di interesse comunitario sopra indicate lungo la rete dei canali irrigui;
- le opere annuali provvisorie realizzate in alveo, necessarie al convogliamento delle acque verso l'opera di presa, dovranno essere sottoposte a nulla osta e valutazione di incidenza;
- rispetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale, sono fatti salvi i prelievi in deroga, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito;

Entro 120 giorni dall'efficacia del presente atto, dovrà essere perfezionato il contratto preliminare per la formalizzazione di asservimenti volontari sottoscritto dalle parti interessate in data 15.02.2017, con il quale sono stati definiti i termini e le condizioni per la costituzione di servitù che riguardano un terreno di proprietà dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, accatastato al Foglio 57 mappale 94 del comune di Collecchio, sul quale è posto un tratto del canale di adduzione utilizzato dalla Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro per convogliare le acque verso l'incile del canale Naviglio-Taro.

- **L'Area tutela e gestione Acqua della Regione Emilia Romagna**, con prot. Arpa n. PG/2025/0083627 del 06/05/2025, ha espresso parere positivo subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Coerentemente con quanto valutato nel Rapporto Ambientale del 6 luglio 2016, Prot. 06/06/2024.0593537 e con l'allegato D della DGR 2067/2015, il prelievo potrà essere esercitato nel rispetto dei seguenti valori di DMV/DE:
 - 1,66 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1 aprile - 30 ottobre);
 - 2,17 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1 novembre - 31 marzo).

Le opere previste al fine di assicurare il mantenimento del DMV/DE in alveo dovranno essere dimensionate e regolate in modo da poter rispettare sia il valore estivo che quello invernale. Fermo restando le modalità tecnico operative individuate dalla Società al fine di ottimizzare la gestione del prelievo nel rispetto delle condizioni da disciplinare, il controllo del rispetto del DMV/DE potrà essere verificato dalle autorità competenti in qualsiasi momento, effettuando misure dirette in fiume immediatamente a valle del prelievo.
2. Il Canale Naviglio Taro recapita direttamente nel Canale Galasso, corpo idrico individuato dal Piano di Gestione del distretto del fiume Po (IT080117110000001_2_3_4ER) classificato in Stato/Potenziale Ecologico Scarso in relazione alle condizioni chimico-fisiche (LIMEco) e Stato Chimico Buono, con Obiettivo Ecologico, in miglioramento, Sufficiente al 2027, e Obiettivo Chimico Buono da mantenere. Per tale motivo si riconosce l'opportunità di mantenere un quantitativo d'acqua nel canale Naviglio per le esigenze ambientali del reticolo connesso: tale quantitativo è stato valutato dal proponente pari a 300 l/s, in maniera continuativa, coerentemente con quanto definito nell'apposita relazione tecnica fornita dal proponente. Considerato l'alto valore ecologico del tratto collinare del fiume Taro, salvo specifiche misure di conservazione dedicate, previste dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale per il Canale Naviglio-Taro, non dovrà essere addotta risorsa idrica nel Canale Naviglio – Taro in condizioni idrologiche tali da non salvaguardare i DMV/DE fissati per il fiume Taro.
3. Quando il flusso in ingresso al canale Naviglio Taro risulta pari o inferiore al quantitativo derivato per le necessità ambientali, ogni uso irriguo dovrà essere interdetto.

4. Dovrà essere prevista e attuata ogni azione possibile atta ad impedire/limitare l'ingresso di fauna ittica nel canale.
5. Si precisa, inoltre, che non possono essere assentite, da parte della Società, autorizzazioni allo scarico di acque reflue o parificate ad esse.
6. Per quanto attiene all'istanza di vettoriamento che interessa un tratto di 1220 m del Torrente Manubiola (IT080115220000001_2ER) tra Collecchiello e il punto di presa dei canali Rauda e Ottomulini, considerata la qualità del corpo idrico derivato/donatore (fiume Taro, c.i. IT080115000000006ER) in Stato Ecologico e Chimico Buono, sulla base della apposita relazione fornita dal proponente, che compara la qualità delle acque transanti nel canale Naviglio-Taro, rispetto a quelle naturalmente presenti nel Rio Manubiola, che risulta in Stato Ecologico Cattivo e Stato Chimico Buono, nulla osta, per quanto di competenza, fatta salva la seguente condizione: quando il flusso in ingresso nel canale Naviglio Taro risulta pari o inferiore al quantitativo derivato per le necessità ambientali, dovrà essere interdetto il vettoriamento.
7. In caso di interventi di movimentazione di materiale litoide in alveo, soggetti a valutazione e/o approvazione dell'Autorità idraulica competente, andrà comunque assicurato il mantenimento o ripristino di buone condizioni morfologiche e di habitat fluviale e ripariale, coerenti con l'attuale stato ambientale del corpo idrico interessato e la non interferenza con l'equilibrio sedimentologico del bacino. Si evidenzia, tuttavia, che azioni ripetute di rimodellamento dell'alveo e movimentazione litoide comportano inevitabilmente ricadute negative sullo stato ecologico del corso d'acqua, pertanto, a fronte del verificarsi della necessità di operare frequentemente in tal modo, dovrà essere presentato un progetto d'intervento di riqualificazione morfologica finalizzato ad attivare un processo naturale di rialimentazione del ramo secondario del Taro, a superamento di tale criticità.
8. Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di disciplinare di concessione relativo sia all'esercizio della derivazione che al vettoriamento, l'Autorità concedente provvederà ad

individuare le opportune modalità di controllo dei quantitativi derivati e immessi nei diversi canali alimentati (Giarola, Rauda e Ottomulini), nonché vettoriati attraverso il torrente Manubiola. I dispositivi di misurazione da prevedersi devono essere coerenti con quanto previsto dalle delibere regionali in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 31 luglio 2015 recante “Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (DDGR 2254/16 e 2294/21), in particolare tenendo conto che, essendo il quantitativo derivato superiore a 1000 l/s, è necessario prevedere un misuratore di 2° livello, considerato, a scala regionale, strategico e comportando l’acquisizione in continuo (cadenza giornaliera) delle informazioni riguardanti la portata, oppure il volume di acqua derivato e restituito, con contestuale definizione delle modalità di accesso ai dati per la consultazione e verifica e di invio dei dati annuali sintetici all’Autorità concedente e alla scrivente Area, comprensivi di relazione illustrativa e di cartografia riportante la rete di misura messa in campo.

- Il **Consorzio di Bonifica Parmense**, con prot. reg. n. 539197 del 30/05/2025, ha espresso parere favorevole al procedimento in oggetto, vincolato al rispetto delle condizioni inserite nell’Accordo tra il Consorzio e la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro per la definizione delle rispettive competenze sulla gestione del reticolo dei canali e dei manufatti irrigui in essi presenti nel territorio del Comune di Collecchio e Parma (PR). In particolare, l’Accordo prevede che la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro (S.N.T.) si impegna a:

- costituirsi come referente e responsabile per gli obblighi di seguito riportati, anche delle Società del Canale Rauda e Società e del Canale Otto Mulini. In particolare, per tutti i manufatti irrigui e le paratoie, presenti lungo i canali in gestione al Consorzio della Bonifica Parmense, ma a servizio della S.N.T., delle Società in sottensione e dei relativi utenti, si conferma la proprietà degli stessi e conseguentemente l’onere gestionale e manutentivo non solo per la funzione irrigua, ma anche preliminarmente agli eventi di

piena (anche in caso di temporale estivo con l'attività irrigua in atto), per garantire la sicurezza idraulica del territorio circostante (l'organo di manovra dovrà essere completamente alzato). Resta inteso che la presenza di materiale ligneo che possa alterare il regolare deflusso delle acque nella sezione in cui è presente il manufatto, dovrà essere gestita in collaborazione tra la S.N.T. e il C.B.P.;

- aggiornare nel tempo la cartografia dell'area attrezzata e del reticolo di canali utilizzati per l'irrigazione, con l'ubicazione e codifica di tutti i manufatti di regolazione irrigua presenti al suo interno. Unitamente a questo si impegna ad aggiornare la Relazione, anch'essa allegata all'Accordo, che contiene le schede monografiche di ciascun manufatto irriguo e paratoie. La Relazione ha la funzione di descrivere le caratteristiche dell'opera irrigua, in particolare specificando quanto segue:

- la proprietà dei manufatti irrigui e paratoie, assumendosi la competenza gestionale (movimentazione, manutenzione e controllo durante tutto l'arco dell'anno) e la responsabilità sugli effetti di tale gestione;
- lo stato di conservazione di tali manufatti di regolazione e, conseguentemente, della necessità di prevedere degli interventi di adeguamento o addirittura la dismissione;
- un cronoprogramma temporale degli interventi di adeguamento dei manufatti che necessitano di una manutenzione ordinario/straordinaria, mentre per eventuali manufatti in disuso, che non s'intende ripristinare, definisce tempi e modalità di demolizione del manufatto e di ripristino della sezione idraulica del canale.
- garantire il passaggio dei mezzi del C.B.P. a fianco delle sponde dei canali per attuare le operazioni di manutenzione;
- riconoscere al C.B.P. un contributo economico legato al passaggio di acqua di terzi, cioè della S.N.T. e Società in sottensione, all'interno dei cavi consortili, come

disposto dalla Delibera del C.B.P. n. 148 del 19/03/2024 “Approvazione tariffe irrigazione 2024”.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza, si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

**ARTICOLO 10 - INTERFERENZA DELLE DERIVAZIONI DEL CANALE NAVIGLIO-TARO E DEL CONSORZIO DI
BONIFICA PARMENSE**

In merito alle interferenze che si possono determinare tra la derivazione oggetto della presente procedura e la derivazione del Consorzio di Bonifica Parmense in sponda sinistra del Taro, alla luce del regime idrologico del Taro e delle carenze idriche che ne caratterizzano generalmente i deflussi superficiali, specie durante la stagione estiva, l'esercizio contemporaneo delle due derivazioni nei limiti imposti dalle portate transitanti alla traversa di Fornovo Taro sarà assoggettato alla regolamentazione già in essere e definita nella concessione in capo al Consorzio di Bonifica Parmense. Ovvero, dal momento in cui la risorsa disponibile al netto del quantitativo da lasciar defluire in alveo risulta inferiore alla somma delle due portate massime concesse, i prelievi di entrambi i Consorzi subiranno una riduzione percentuale uguale e corrispondente alla riduzione in percentuale della portata disponibile stessa.

Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, la ripartizione delle portate tra Consorzio della Bonifica Parmense e la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro, al fine di garantire il deflusso della portata ecologica nell'alveo del Taro, è basata sul confronto delle portate transitanti nella stazione di Fornovo di Taro con quelle delle due derivazioni irrigue transitanti dalle rispettive opere di presa. Sulla base di tali risultanze, il Consorzio di Bonifica Parmense e la Società degli Utenti del Canale Naviglio Taro adottano le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi sospendendo ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque.

Appare inoltre necessario che il corretto funzionamento del sistema di regolazione e ripartizione delle portate derivate dalle due opere di presa, che dovrà garantire il rispetto del DMV lungo tutto il tratto fluviale interessato dalle derivazioni, venga verificato e tarato mediante misurazioni delle portate defluenti in Taro a valle delle due derivazioni irrigue da effettuarsi in contraddittorio con ARPAE.

ARTICOLO 11 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale/della fideiussione.

ARTICOLO 12 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 13 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
5. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 15 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale/fideiussione.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 16 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17, dall'art. 155, l.r. 3/1999 e dall'art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.